

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEGAN, ACHILLI, ACONE, ALIVERTI, ANGELONI, AZZARÀ, AZZARETTI, BAUSI, BERNARDI, BOATO, BOBBIO, BOGGIO, BOMPIANI, BOSCO, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CAPPUZZO, CARIGLIA, CASOLI, CHIMENTI, CITARISTI, COLOMBO, CONDORELLI, COVELLO, COVIELLO, CUTRERA, DE CINQUE, DE GIUSEPPE, DE ROSA, DONATO, DUJANY, FABRIS, FASSINO, FERRARA Pietro, FERRARI-AGGRADI, FILETTI, FONTANA Giovanni Angelo, GENOVESE, GIACOMETTI, GIUGNI, GOLFARI, GRASSI BERTAZZI, IANNIELLO, LEONARDI, LIPARI, MANCINO, MANZINI, MELOTTO, MERAVIGLIA, MOLTISANTI, MORA, MORO, MURMURA, NEBBIA, NIEDDU, PASQUINO, PERINA, PERUGINI, PETRARA, PINTO, PIZZO, PIZZOL, POLI, POZZO, PULLI, PUTIGNANO, ROSATI, RUFFINO, RUMOR, SANTALCO, SANTINI, SARTORI, SIGNORELLI, SIRTORI, TORNATI, TOTH, ULIANICH, VENTURI, VERCESI, VETTORI, VISCA, VISIBELLI, VOLPONI e ZANGARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1987

Misure per la tutela della salute dei cittadini dai danni derivanti da fumo indotto

ONOREVOLI SENATORI. — In un paese moderno i cittadini devono essere al tempo stesso tutelati ed informati sui danni del fumo e, pur lasciando a ciascuno la facoltà di regolarsi da sè liberamente, è tuttavia dovere dello Stato e della società fare che ogni cittadino sia edotto nella misura più ampia possibile sui pericoli e sulle conseguenze ai quali fumando va fatalmente incontro.

I danni derivanti dal fumo di tabacco sono ormai documentati con assoluta certezza e spesso anche quantificati.

Infatti, non è più posta in dubbio l'influenza che l'abuso di fumo ha nel favorire il cancro polmonare e così anche nel determinare malattie cardiovascolari, dell'apparato respiratorio, del sistema nervoso, dell'intestino e del sistema cutaneo.

In tutte le nazioni progredite le iniziative volte a limitare il fumo si sono notevolmente sviluppate per pervenire ad una diminuzione delle patologie connesse al fumo; numerosi sono infatti gli Stati che hanno emanato leggi restrittive del consumo del tabacco e avviato

campagne educative e di prevenzione con risultati positivi. Da ultimo hanno provveduto i paesi del Benelux.

Identiche finalità ha il presente disegno di legge volto anch'esso a promuovere una riduzione del consumo del tabacco, e quindi a favorire un miglioramento delle condizioni di vita e di salute della popolazione. Tale scopo è perseguito non solo avviando una revisione della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, che vietando il fumo in determinati ambienti tutela parzialmente la salute pubblica (infatti non comprende numerosi locali in cui è invece maggiore la esposizione alla inalazione da fumo), ma anche attraverso il rafforzamento della normativa intesa a vietare qualsiasi forma, diretta ed indiretta, di propaganda pubblicitaria dei profitti da fumo, che ovviamente ha come effetto principale quello di incrementare l'uso del tabacco.

Per quel che concerne il primo aspetto, si evidenzia che tra le motivazioni che hanno contribuito al movimento di opinione che tende ad interdire il fumo nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto la più rilevante è la diffusione di nuove osservazioni che dimostrano l'esistenza di notevoli rischi per la salute associati al «fumo passivo».

Il comitato di esperti nella lotta antitabacco dell'Organizzazione mondiale della sanità indica, nel suo studio sul tabagismo involontario, che il fumo laterale (quello che sfugge dalla estremità di una sigaretta accesa) contiene una quantità cinque volte maggiore di ossido di carbonio, tre volte di catrame e nicotina, quattro volte di benzopirene e quarantasei volte di ammoniaca, senza contare che si rilevano concentrazioni più alte di molte altre sostanze nocive. È stato accertato, infatti, che le nitrosamine, che sono potenti cancerogeni negli animali, sono presenti in concentrazione più elevata nel fumo laterale che in quello centrale.

Un altro rilevante motivo che induce ad estendere la normativa che vieta di fumare nei locali pubblici è la consapevolezza acquisita circa i diritti del non fumatore; infatti, considerato che, in certi Paesi, come pure in Italia, la maggioranza della popolazione è costituita da

non fumatori, la difesa della loro salute acquista sempre più considerazione.

In Svezia, l'Associazione nazionale sul tabagismo e la Sanità hanno effettuato infatti nel 1980 una inchiesta sulle abitudini degli adulti in materia di fumo; si è constatato che la percentuale dei fumatori abituali diminuisce lentamente. Per gli uomini la percentuale che era del 53 per cento nel 1970 è caduta progressivamente fino al 31 per cento nel 1980. Per le donne l'evoluzione verso l'alto della proporzione di fumatrici abituali è attualmente finita e dopo un massimo del 34 per cento nel 1978 è ricaduta al 32 per cento nel 1979 e al 26 per cento nel 1980.

In Italia, l'indagine statistica sulle condizioni di salute della popolazione e sul ricorso ai servizi sanitari - ISTAT 1983 - indica che solo il 31,1 per cento della popolazione adulta fuma, raffrontato ad un 7,7 per cento di ex fumatori e ad un 61,2 per cento di non fumatori.

È infatti l'interesse che hanno i non fumatori, sempre più numerosi, a beneficiare di un ambiente non contaminato da fumo che induce a prendere in considerazione la possibilità di estendere la proibizione del fumo ad un numero sempre più ampio di locali pubblici e di mezzi di trasporto.

Con il presente disegno di legge viene, pertanto, ulteriormente ampliato il novero dei locali pubblici o aperti al pubblico a cui è applicato il divieto in questione, con una più dettagliata individuazione di tipologie di genere dei locali e con la significativa previsione del divieto stesso anche per gli ambienti di lavoro, al chiuso, sia pubblici che privati, con la facoltà di riservare appositi locali ai fumatori.

In tale ottica, anche l'eventuale individuazione di altre fattispecie concrete nell'ambito del genere è delegificata, demandandosi ad un decreto presidenziale l'eventuale estensione del divieto di fumare.

In coerenza con le anzidette norme sul divieto di fumo nei locali pubblici, si pone la necessità di apportare alla normativa in vigore sostanziali mutamenti sia per una mirata informazione dei fumatori, sia al fine di scoraggiare la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, in qualsiasi forma, sia diretta

che indiretta, con qualunque mezzo venga effettuata (stampa, radio, televisione oppure attraverso la distribuzione di *depliants* o di altro materiale pubblicitario).

Occorre, inoltre, evitare che l'intento pubblicitario possa essere raggiunto in via indiretta attraverso l'uso del marchio o del simbolo che distingue i prodotti da fumo, considerato che attualmente si è fatto ricorso a tale espediente con l'intento di aggirare il divieto posto dalla legge per conseguire in tal modo effetti pubblicitari indiretti.

Va ricordato al riguardo che la prima legge in materia (legge 10 aprile 1962, n. 165), che stabiliva con un articolo unico pene pecuniarie per chi trasgrediva il divieto di pubblicità di prodotti da fumo, perse il suo carattere punitivo per la progressiva svalutazione della moneta nazionale e per tale motivo fu, a suo tempo, disattesa dai produttori, distributori ed editori.

Data l'esiguità della pena, tale legge fu aggiornata con successivo decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, che si è limitato ad inasprire le sanzioni previste dalla precedente legge, senza per altro riuscire a porre freno al dilagante fenomeno della pubblicità dei prodotti da fumo.

Parimenti con le norme che si sottopongono al Parlamento si persegue la finalità di interesse pubblico di assicurare una effettiva e precisa informazione tecnico-scientifica dei fumatori sui contenuti dei vari prodotti da fumo, evidenziando, altresì, sotto l'aspetto sanitario, la nocività del fumo attraverso una esplicita menzione sulle unità di condizionamento dei vari prodotti in un messaggio del Ministero della sanità, ed inoltre si introduce l'obbligo di indicare i dati quantitativi, per unità di prodotto, della nicotina, del catrame e dell'ossido di carbonio, nonché delle altre componenti tossiche e dannose presenti nei prodotti in questione.

Il presente disegno di legge è così articolato: divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico (capo I, articoli 1-7; divieto di propaganda di pubblicità di prodotti da fumo (capo II, articoli 8-12); norme finali (capo III, articoli 13-17).

Con l'articolo 1 viene stabilito l'obbligo per

le Amministrazioni interessate di varare programmi di educazione sanitaria, particolarmente diretti ai giovani.

Con l'articolo 2 vengono individuate le tipologie degli ambienti e identificati i locali ove viene limitata la possibilità di fumare. Viene, infatti, fra l'altro, previsto che nei luoghi di lavoro il divieto operi ad eccezione dei locali riservati ai fumatori, e con la facoltà di installare un idoneo impianto di condizionamento dell'aria. Negli esercizi commerciali di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande potranno poi essere previsti ambienti riservati ai non fumatori.

Con decreto presidenziale, su proposta del Ministro della sanità, il divieto di fumare potrà essere esteso ad altri locali pubblici o aperti al pubblico e a mezzi di trasporto.

Con l'articolo 3 vengono dettate disposizioni per assicurare l'osservanza del divieto di cui al precedente articolo 2.

Con gli articoli 4, 5 e 6 è prevista la possibilità, per taluni locali, di ottenere la deroga dall'osservanza del divieto di fumare se provvisti di idonei impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione, rispondenti ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 maggio 1976. Il Ministro della sanità può inoltre, con proprio decreto, provvedere all'aggiornamento dei limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria. Vengono, inoltre, individuate le autorità competenti ad emanare i provvedimenti di sospensione e di revoca della sospensione dall'esenzione dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 2.

Con l'articolo 7 vengono fissate le sanzioni amministrative da comminare ai trasgressori delle disposizioni previste nel primo titolo del disegno di legge in esame.

Con l'articolo 8 si vuole vietare qualsiasi forma, diretta o indiretta di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, indipendentemente dal mezzo con cui essa viene realizzata, e, quindi, sia che venga effettuata attraverso la stampa, sia che si realizzi con altri mezzi di comunicazione sociale quali la radio, la televisione, le proiezioni nelle sale di spettacolo, l'affissione di manifesti o di pannelli pubblicitari, eccetera. Onde evitare, poi, che l'intento pubblicitario possa essere raggiunto indiretta-

mente con accorgimenti connessi all'uso del marchio o del simbolo che contraddistingue i prodotti da fumo, con il comma 2 dell'articolo si è inteso vietarne la semplice riproduzione, totale o parziale, avvenga essa nel corso di manifestazioni sportive o su oggetti di uso comune, nonché l'utilizzazione, per altri prodotti o servizi, del marchio o simbolo o denominazione che distingue i prodotti da fumo.

Nell'articolo 9 si precisa che non costituisce propaganda pubblicitaria l'esposizione dei prodotti da fumo nelle mostre degli apparecchi automatici di distribuzione, nonché nelle scaffalature poste all'interno, e non all'esterno, dei locali adibiti a rivendita dei prodotti del tabacco.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, l'obbligo di collocare nei locali di vendita una scritta indicante il divieto di somministrazione di tabacco ai minori di anni sedici, divieto già esistente nella legislazione italiana.

L'articolo 10, al fine di mettere in guardia il consumatore sui danni che l'uso del tabacco può arrecare alla salute, prescrive che entro ventiquattro mesi su tutte le unità di condizionamento dei prodotti da fumo venga riportata la frase «Il Ministro della sanità informa che il fumo è nocivo». Con tale norma è parimenti previsto che nello stesso termine di ventiquattro mesi debbano essere indicati sulle confezioni i dati quantitativi, per unità di prodotto, di nicotina, catrame ed ossido di carbonio, nonché delle altre componenti tossiche e dannose presenti nei sigari e nelle sigarette.

L'articolo 11 prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello delle finanze, ogni anno vengano resi noti i valori medi, per ogni tipo di sigaretta, in nicotina, catrame e ossido di carbonio. Il

comma 2 prevede l'adozione di un decreto per la fissazione delle modalità di analisi.

L'articolo 12 punisce chiunque trasgredisca al divieto di propaganda pubblicitaria ed, inoltre, il produttore, l'importatore ed il venditore di unità di condizionamento mancanti delle prescrizioni di cui all'articolo 10.

L'articolo 13 stabilisce che per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge si provvede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Lo stesso articolo 13 individua l'autorità competente ad erogare le sanzioni, a provvedere al sequestro dei mezzi con i quali è effettuata la propaganda ed eventualmente alla confisca dei prodotti sequestrati pertinenti alla violazione.

L'articolo 14 attribuisce al Ministro della sanità, quale valida remora alla trasgressione, la facoltà di disporre la sospensione per un periodo da sei mesi ad un anno dei prodotti che siano incorsi nella violazione delle norme sulla pubblicità.

L'articolo 15 regola la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge.

L'articolo 16, considerato che il presente disegno di legge disciplina sia la materia del divieto di fumare nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, che quella della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, abroga l'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, la legge 11 novembre 1975, n. 584, e l'articolo 8 di cui alla legge 22 febbraio 1983, n. 52, nonché ogni altra disposizione incompatibile.

L'articolo 17 stabilisce che la nuova disciplina entra in vigore dopo sei mesi a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****PROGRAMMI DI EDUCAZIONE SANITARIA E
DIVIETO DI FUMARE IN LOCALI PUBBLICI
O APERTI AL PUBBLICO E SUI MEZZI DI
TRASPORTO PUBBLICO****Art. 1.**

1. In adesione alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Comunità Economica Europea, lo Stato attiva un insieme coordinato di iniziative finalizzate ad eliminare e ridurre i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dal fumo.

2. Il Ministero della sanità, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero della difesa, il Ministero di grazia e giustizia, in particolare, nonchè le altre Amministrazioni competenti sono tenute a realizzare programmi di educazione sanitaria, soprattutto rivolti ai giovani, allo scopo di promuovere comportamenti adeguati ai fini indicati al comma 1.

3. Allo scopo di promuovere e coordinare dette iniziative è istituita, con decreto ministeriale, presso il Ministero della sanità una Commissione di rappresentanti delle amministrazioni interessate e di esperti.

Art. 2.

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini dai danni derivanti da fumo indotto, è fatto divieto di fumare:

a) nei locali adibiti a degenza dei malati, a visita medica, a diagnostica, a terapia, a riabilitazione e nei relativi spazi di accesso e di transito degli ospedali e delle altre strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè nei locali di attesa che non siano espressamente riservati ai fumatori, nelle cucine e nei locali ove avviene la preparazione del cibo;

b) nei locali adibiti ad attività didattica o ricreativa e negli spazi di accesso e di transito per detti locali delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università ed istituti universitari, nonchè nelle sale di riunione non riservate espressamente ai fumatori;

c) negli autoveicoli adibiti a pubblico servizio per il trasporto collettivo di persone, nelle vetture autofilotramviarie, nelle funicolari aeree e terrestri, negli aeroplani limitatamente ai voli di linea sulle rotte nazionali, nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente riservati ai non fumatori, nei comparti a cuccette ed in quelli delle carrozzeletto, durante il servizio di notte, occupati da più di una persona, nelle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, metropolitane, portuali, marittime ed aeroportuali limitatamente ai locali chiusi, sempre che questi ultimi non siano dotati di idonei impianti di condizionamento e con esclusione degli ambienti di dette stazioni espressamente riservati ai fumatori;

d) nei locali al chiuso adibiti a sale di spettacolo cinematografico o teatrale, a sale da ballo, a sale corse, a sale di riunione o assembramento, ad attività sportiva o ricreativa, nonchè a musei, a biblioteche o a sale di lettura, a pinacoteche e a gallerie di arte aperte al pubblico;

e) negli ambienti di lavoro al chiuso, pubblici o privati, destinati all'uso di più persone, eccettuati i locali riservati ai fumatori, e fatta salva la facoltà di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 4;

f) negli uffici pubblici aperti al pubblico;

g) negli esercizi commerciali di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, limitatamente agli ambienti riservati ai non fumatori, ove previsti.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere individuati altri locali pubblici o aperti al pubblico e mezzi di trasporto ai quali estendere il divieto di fumare.

Art. 3.

1. Coloro ai quali spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare

l'ordine interno dei locali indicati all'articolo 2, nonchè i conduttori dei locali di cui al comma 2, lettera *d*), di tale articolo, curano l'osservanza del divieto e sono tenuti ad esporre, in posizione visibile, cartelli riproductenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Art. 4.

1. Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto di cui al medesimo articolo qualora installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

2. A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento, contenente le caratteristiche tecniche di installazione e di funzionamento.

3. L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco, sentito il responsabile del servizio di igiene della competente unità sanitaria locale.

4. I limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), in base ai quali devono funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione, sono indicati nel decreto del Ministro della sanità del 18 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 20 maggio 1976. All'aggiornamento di tali disposizioni si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 5.

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1831, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

a) che si contravvenga a quanto disposto dall'articolo 3;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano efficienti.

2. Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 4, comma 3, è sospesa dal sindaco nei casi di cui alla lettera b) del comma 1.

3. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito il responsabile del servizio di igiene pubblica della competente unità sanitaria locale, dopo la constatazione dell'efficienza dell'impianto in esercizio qualora la domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

4. Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del comma 1 o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito il responsabile del servizio di igiene pubblica della competente unità sanitaria locale, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 4, comma 3.

Art. 6.

1. Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), tutte le spese necessarie per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 5.

Art. 7.

1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 45.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le persone indicate all'articolo 3 che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 a lire 5.000.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, comma 1, lettera b).

CAPO II

DIVIETO DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA
DI PRODOTTI DA FUMO

Art. 8.

1. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, effettuata con qualunque mezzo, sia in forma diretta che indiretta, è vietata.

2. Rientrano nel divieto la riproduzione, totale o parziale, del marchio o simbolo che distingue i prodotti da fumo, anche se non accompagnata da motti o diciture miranti a diffondere il consumo dei prodotti medesimi, e l'utilizzazione totale o parziale per altri prodotti o servizi del marchio o simbolo o denominazione che distingue i prodotti da fumo.

3. È fatto divieto di fumare negli studi televisivi durante le riprese televisive. Ai trasgressori di tale divieto ed a coloro cui compete l'obbligo di farlo rispettare, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7.

Art. 9.

1. Non rientra nel divieto di cui all'articolo 8 l'esposizione dei prodotti da fumo e dei prodotti accessori per l'uso del tabacco, quali pipe, accendini, portasigarette, bocchini e simili, nei distributori automatici o nelle apposite scaffalature installate all'interno dei locali adibiti a rivendita debitamente autorizzati.

2. Chi pone in vendita prodotti da fumo ha l'obbligo di collocare in evidenza all'interno dei locali una scritta con il divieto di vendita o di somministrazione di tabacco ai minori di anni sedici.

3. I trasgressori del disposto di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

4. Il secondo comma dell'articolo 730 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Soggiace all'ammenda sino a lire un milione chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni sedici».

Art. 10.

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutte le unità di condizionamento dei prodotti da fumo deve essere riportata a cura del produttore, a caratteri ben leggibili e comunque di altezza non inferiore a millimetri 2, la frase: «Il Ministro della sanità informa che il fumo è nocivo».

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto il Ministro delle finanze, la frase indicata al comma 1 può essere modificata.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, sulle confezioni di sigari e sigarette debbono essere, inoltre, indicati i dati quantitativi, per unità di prodotto, del contenuto di nicotina, catrame ed ossido di carbonio, nonché delle altre componenti tossiche e dannose presenti nei sigari e nelle sigarette.

4. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati il limite di tolleranza per le principali componenti tossiche e dannose individuate nell'unità di prodotto rispetto a quelle indicate sulle unità di condizionamento.

Art. 11.

1. Con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono inoltre resi noti ogni anno i valori medi in nicotina, catrame e ossido di carbonio per ogni tipo di sigaretta inserita nella tariffa di vendita di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità di effettuazione dei campionamenti e delle analisi di cui al comma 1 e sono individuati ulteriori dati e risultati analitici da riportare sulle unità di condizionamento nonché le relative caratteristiche grafiche.

Art. 12.

1. Chi trasgredisce al divieto di propaganda pubblicitaria previsto dalla presente legge è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

2. Chiunque fabbrica, introduce nello Stato per vendere, detiene per vendere o vende unità di condizionamento senza osservare le prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 20 milioni.

3. Chiunque produce, detiene per vendere o commercia confezioni di sigarette e di sigari prive delle indicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

4. Il produttore che immette in commercio unità di condizionamento dei prodotti da fumo il cui contenuto in sostanze tossiche e dannose supera i limiti di tolleranza fissati col decreto del Ministero della sanità di cui al comma 4 dell'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 13.

1. All'accertamento degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge provvedono i competenti organi di polizia.

2. Il prefetto può procedere al sequestro dei mezzi attraverso i quali è effettuata la propaganda ovvero la vendita illegale delle unità di condizionamento che non osservino le prescrizioni di cui all'articolo 10 o le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 11.

3. Con provvedimento che applica la sanzione può essere disposta la confisca dei prodotti sequestrati che sono pertinenti alla violazione a cui il provvedimento si riferisce. Ove trattasi di tabacchi lavorati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni.

4. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si provve-

de a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. È individuata nel prefetto l'autorità competente di cui agli articoli 14 e 18 della citata legge n. 689 del 1981.

6. Per l'accertamento delle infrazioni al divieto di fumare nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto terrestre e per l'applicazione delle relative sanzioni si osservano le disposizioni del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art.14.

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la sospensione per un periodo da sei mesi ad un anno del prodotto da fumo oggetto della pubblicità, quando nei confronti del produttore o dell'importatore, o di un suo rappresentante, agente, o incaricato, è applicata con provvedimento definitivo la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12.

Art. 15.

1. I provvedimenti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 7, 9 e 12 sono versati all'Erario con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati alla informazione e alla educazione sanitaria, nonché a ricerche finalizzate alla prevenzione della patologia da fumo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per i proventi delle sanzioni amministrative comminate per infrazioni al divieto di fumare nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto terrestre si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 16.

1. Sono abrogati l'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, la legge 11 novembre 1975, n. 584, e la legge 10 aprile 1962, n. 165, come sostituita dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.